

Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC)

del 3 ottobre 2008 (Stato 16 luglio 2012)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del
29 febbraio 2008²;

visto il parere del Consiglio federale del 23 aprile 2008³,

decreta:

Art. 1 Compiti del servizio informazioni civile

Il Consiglio federale designa le unità della Confederazione chiamate ad assolvere i compiti del servizio informazioni civile. Tali unità:

- a. raccolgono le informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valutano all'attenzione dei Dipartimenti e del Consiglio federale;
- b. assolvono i compiti informativi derivanti dagli articoli 2, 5–13 e 14–17 della legge federale del 21 marzo 1997⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 2 Organizzazione del servizio informazioni civile

Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione di tale servizio. Subordina al medesimo Dipartimento le unità che assolvono i compiti del servizio informazioni civile.

Art. 3 Collaborazione e scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile

¹ Le unità del servizio informazioni civile procedono a una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia e si informano reciprocamente su tutti i fatti concernenti i loro rispettivi compiti legali.

² Informano il servizio informazioni dell'esercito su tutti i fatti che possono riguardare i compiti svolti da quest'ultimo a favore dell'esercito.

RU 2009 6565

1 RS 101

2 FF 2008 3439

3 FF 2008 3457

4 RS 120

³ Il servizio informazioni dell'esercito è obbligato a fornire informazioni alle unità del servizio informazioni civile e le informa spontaneamente quando viene a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna.

⁴ Conformemente alle pertinenti norme legali, il Consiglio federale disciplina:

- a. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile, segnatamente allo scopo di garantire una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia;
- b. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile e quelle del servizio informazioni dell'esercito;
- c. la collaborazione tra le unità del servizio informazioni civile e i servizi esteri, definendo segnatamente i principi che presiedono all'utilizzo delle informazioni provenienti da servizi esteri ai fini dell'adempimento dei compiti del servizio informazioni civile.

Art. 4 Informazione di altri servizi

¹ Le unità del servizio informazioni civile informano altri servizi della Confederazione e dei Cantoni su tutti i fatti concernenti i compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.

² Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

¹ Le unità del servizio informazioni civile hanno facoltà di trattare i dati personali raccolti in forza dell'articolo 1 lettera a, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità. Se del caso, tali dati possono essere trattati all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i compiti del servizio informazioni civile lo esigano.

² Possono trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui all'articolo 1 lettera a e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

³ In singoli casi possono trasmettere all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a; può prevedere eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione delle collezioni di dati, quando questa pregiudicasse la raccolta d'informazioni.

Art. 6 Trattamento dei dati personali raccolti in virtù della LMSI

Le disposizioni della LMSI⁵ sono applicabili al trattamento e alla trasmissione dei dati personali che le unità del servizio informazioni civile hanno raccolto in virtù della LMSI nell'adempimento dei loro compiti.

Art. 7 Protezione delle fonti, indennità e ricompense⁶

¹ Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull'estero.

² Alle indennità e ricompense versate agli informatori per la raccolta di informazioni di cui all'articolo 1 lettera a si applica l'articolo 14a capoversi 2 e 3 LMSI^{7,8}

Art. 8 Controllo

Gli articoli 25 e 26 capoversi 1 e 2 LMSI⁹ sono applicabili a tutte le unità del servizio informazioni civile.

Art. 9 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010¹⁰

⁵ **RS 120**

⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923).

⁷ **RS 120**

⁸ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923).

⁹ **RS 120**

¹⁰ DCF del 4 dic. 2009

Allegato
(art. 9)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...¹¹

¹¹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2009** 6565.